



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
dell'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
(ENPAPI)
per l'esercizio 2014

Relatore: Cons. Stefano Siragusa

Ha collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati

il dott. Sergio Canale

Determinazione n. 120/2015



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 4 dicembre 2015;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

vista la determinazione n. 80/2000 del 17 novembre 2000 con la quale l'IPASVI – Istituto di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia – ora **ENPAPI – Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica**, è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio di esercizio dell'ENPAPI, relativo all'anno 2014, l'annessa nota integrativa e le relazioni del consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958, nonché la deliberazione n.18/15 del Consiglio di indirizzo generale dell'8 ottobre 2015, di rettifica dello stesso bilancio, che recepisce le osservazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla nota prot. 13067 del 19 agosto 2015;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Stefano Siragusa e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2014;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

rilevato che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2014 è risultato che:

- 1) l'utile di esercizio (euro 12,5 milioni) mostra una crescita significativa rispetto a quello del 2013 (3,9 mln); tale significativo aumento è da attribuire, in sostanza, al maggior incremento registrato dai ricavi (+20,4%) nei confronti dei costi (+13,6%);
- 2) in aumento il numero degli iscritti (+7,4%) e conseguentemente l'ammontare delle entrate contributive (+17%);
- 3) il patrimonio netto, composto dal fondo per la gestione (alimentato essenzialmente dai contributi integrativi e destinato a coprire le spese di gestione e le capitalizzazioni dei montanti integrativi), dal fondo di riserva e dall'avanzo di esercizio, nel 2014 si attesta a 43,3 milioni di euro, con un aumento, rispetto all'esercizio precedente del 40,5 per cento;
- 4) l'andamento crescente registrato negli ultimi anni dei crediti vantati dall'ente nei confronti dei suoi iscritti e la dimensione raggiunta da tale posta contabile (circa 179 milioni di euro), fanno permanere la necessità di richiamare l'Ente ad individuare nuove e più incisive azioni di intervento volte al suo contenimento;
- 5) l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di istituzione presso l'ente di una Gestione separata per i professionisti, precedentemente iscritti presso l'INPS, rende opportuna la predisposizione di un nuovo Bilancio tecnico che tenga conto del mutato assetto ordinamentale;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - nonché della deliberazione n.18/15 del Consiglio di indirizzo generale dell'8 ottobre 2015, di rettifica dello stesso bilancio, della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2014 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - nonché della deliberazione n.18/15 del Consiglio di indirizzo generale dell'8 ottobre 2015, di rettifica del bilancio consuntivo 2014, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza infermieristica (ENPAPI) per detto esercizio.

ESTENSORE
Cons. Stefano Siragusa

PRESIDENTE
Pres. Luigi Gallucci

Depositata in segreteria il 15 DIC. 2015

PER COPIA CONFORME

M. D'ARSENTE
(Dott. Roberto Zito)

SOMMARIO

PREMESSA	9
1. ASSETTO ORDINAMENTALE.....	10
2. GLI ORGANI	14
3. IL PERSONALE	16
4. I COSTI DELLA STRUTTURA E DELLE CONSULENZE.....	18
5. LA GESTIONE PREVIDENZIALE	20
5.1 Le entrate contributive	20
5.2. Le prestazioni previdenziali e assistenziali.....	21
6. LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE	25
7. BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO TECNICO	28
7.1 La disciplina contabile	28
7.2 Lo stato patrimoniale.....	29
7.3 Il conto economico	32
7.4 Il bilancio tecnico.....	34
8. LE PARTECIPAZIONI	35
9. CONCLUSIONI	37

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1.....	15
Tabella 2.....	16
Tabella 3.....	16
Tabella 4.....	17
Tabella 5.....	18
Tabella 6.....	19
Tabella 7.....	20
Tabella 8.....	20
Tabella 9.....	21
Tabella 10.....	22
Tabella 11.....	22
Tabella 12.....	23
Tabella 13.....	24
Tabella 14.....	25
Tabella 15.....	26
Tabella 16.....	29
Tabella 17.....	31
Tabella 18.....	32
Tabella 19.....	33
Tabella 20.....	35
Tabella 21.....	36

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 2014 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), nonché sui fatti di maggiore rilievo intervenuti successivamente, sino a data corrente.

La relazione è resa ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (richiamato dall'art. 6 del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103), il quale dispone che la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, nonché in considerazione del carattere pubblico degli interessi perseguiti dall'Ente e per la natura parafiscale delle risorse che gestisce.

Il precedente referto della Corte, relativo all'esercizio 2013, è pubblicato in Atti Parlamentari, XVII Legislatura, Doc. XV, n. 234.

1. ASSETTO ORDINAMENTALE

L'ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) - già "Cassa nazionale di previdenza e assistenza IPASVI"- è stato istituito il 24 marzo 1998, a seguito di quanto previsto nel decreto legislativo n. 103/1996 per assicurare la tutela previdenziale degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia.

L'ente può istituire forme pensionistiche complementari nonché ulteriori forme di assistenza con gestione separata.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento di previdenza sono obbligatoriamente iscritti all'ente gli infermieri, gli infermieri pediatrici e gli assistenti sanitari che, iscritti ai relativi albi provinciali, esercitino attività libero-professionale in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione non abituale o collaborazione coordinata e continuativa, ovvero in qualsiasi forma diversa da quella subordinata.

L'ente, secondo quanto disposto dal proprio regolamento di previdenza, eroga in favore degli iscritti le seguenti prestazioni:

- la *pensione di vecchiaia*, determinata, secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati, per il coefficiente di trasformazione riportato in una specifica tabella allegata allo stesso regolamento di previdenza. Il montante annualmente può essere incrementato con quota parte del contributo integrativo e con un tasso di capitalizzazione annualmente determinato;
- l'*assegno di invalidità*, per ridotta capacità lavorativa dovuta a infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione all'ente, qualunque sia l'età del soggetto;
- la *pensione di inabilità*, per incapacità permanente e totale all'esercizio della professione a causa di malattia o infortuni sopravvenuti all'iscrizione, a condizione- in particolare - che siano intervenute la cessazione effettiva dell'attività professionale e la relativa cancellazione da un collegio IPASVI;
- la *pensione ai superstiti*, di reversibilità o indiretta, in caso di morte del pensionato o dell'iscritto, per il quale sussistano, al momento del decesso, le condizioni di contribuzione;
- l'*indennità di maternità*, corrisposta nella misura e con le modalità di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (la legge 15 ottobre 2003, n. 289, ha poi fissato, a decorrere dal 29 ottobre 2003, un tetto massimo alla misura dell'indennità);
- *eventuali interventi assistenziali*, da adottare con delibera del Consiglio di indirizzo generale, da

trasmettere ai ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 509/1994 (conforme l'art. 13 del regolamento, nel testo modificato con deliberazione del 16 gennaio 2004).

Le entrate dell'ente sono costituite, in via prevalente, dai seguenti contributi degli iscritti:

- *contributo soggettivo obbligatorio annuo*, in proporzione al reddito professionale netto fiscalmente dichiarato o accertato secondo una misura percentuale che, dal primo gennaio 2013, non deve essere inferiore al 13 per cento e, in ogni caso, non inferiore ad una misura minima, fissata dal regolamento di previdenza in euro 970 annualmente rivalutata (sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo), con delibera del Consiglio di amministrazione. L'indicata aliquota è aumentata annualmente di un punto percentuale fino a raggiungere il 16 per cento del reddito professionale. E' nelle possibilità degli iscritti applicare una percentuale maggiore fino a un massimo del 23 per cento sempre del reddito professionale. Gli iscritti all'ente che risultino titolari di pensione contribuiscono in misura ridotta del 50 per cento. Sono previste deroghe alle indicate misure contributive in casi particolari previsti dal regolamento di previdenza;
- *contributo obbligatorio integrativo*, consistente nell'applicazione di una maggiorazione al 2 per cento per i volumi di affari prodotti nei confronti della pubblica amministrazione, ed al 4 per cento per i volumi di affari prodotti nei confronti dei committenti privati. Anche per tale contributo è prevista una misura minima fissata in euro 150, rivalutata annualmente con le medesime modalità del contributo soggettivo obbligatorio. Le entrate derivanti da tale ultima maggiorazione sono destinate per il 50 per cento all'incremento del montante contributivo individuale e per il restante 50 per cento al Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà;
- *contributo obbligatorio per l'indennità di maternità*;
- *contributi facoltativi*, versati dagli iscritti per altre eventuali forme di assistenza e di previdenza consentite;
- *contributi di riscatto, di integrazione di contributi minimi versati in misura ridotta, di prosecuzione volontaria*, come disciplinati dal regolamento.

Come già riferito nella precedente relazione di questa Corte, nel 2012 è stato emanato il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale, istituendo presso l'ente una Gestione Separata, rappresenta il passaggio finale del trasferimento delle posizioni assicurative di tutti i professionisti che, anziché iscriversi all'ente, avevano versato i propri contributi previdenziali alla Gestione Separata dell'Inps. Il provvedimento prevede un assoggettamento contributivo ripartito per 1/3 a carico dei collaboratori stessi, e per i restanti 2/3 a carico dei committenti.

L'aliquota contributiva è rimasta invariata rispetto a quella dell'Inps, ed è pari al 27 per cento per i soggetti non assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie, oltre un'aliquota dello 0,72 per cento per la copertura delle prestazioni di maternità e di assistenza, ed al 20 per cento per i soggetti assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

Le altre entrate dell'ente sono rappresentate da:

- interessi e rendite del patrimonio della Cassa, anche derivanti da eventuali convenzioni di gestione finanziaria e assicurativa;
- proventi di eventuali sanzioni irrogate agli iscritti, compresi gli interessi di mora;
- eventuali altre entrate finanziarie.

Il patrimonio dell'ente è costituito dal montante, formatosi negli anni, sulle entrate elencate nel precedente paragrafo, dedotte le uscite per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per le spese di gestione dell'ente.

La gestione del patrimonio deve essere effettuata in conformità del relativo regolamento. Rientra nella competenza del Consiglio d'indirizzo generale (C.I.G.) determinare i criteri d'investimento delle risorse finanziarie, intesi a salvaguardare la gestione dalla volatilità dei mercati, al fine di garantire la rivalutazione annuale dei montanti contributivi attraverso il sistema della capitalizzazione.

In tale quadro s'inseriscono la costituzione di specifici fondi nella contabilità dell'ente e i meccanismi di riequilibrio del relativo assetto amministrativo-contabile, come disciplinati dal regolamento di previdenza agli artt. 34 e seguenti.

Sono, infatti, previsti i seguenti fondi: Fondo per la previdenza, Fondo pensioni, Fondo per l'indennità di maternità, Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà, Fondo di riserva.

Per l'analisi e la composizione dei predetti Fondi, si rinvia alle precedenti relazioni di questa Corte.

L'art. 40 del regolamento, in particolare, stabilisce che, qualora il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla capitalizzazione riconosciuta sui conti individuali, si provvede a coprire la differenza mediante prelievo dal Fondo di riserva.

Si è già riferito nella precedente relazione, alla quale si rimanda, che l'Ente ha posto in essere una serie di iniziative quali: l'adozione di un regolamento per gli interventi assistenziali a favore degli iscritti in stato di particolare bisogno; l'introduzione di modifiche al regolamento di previdenza; la possibilità di consentire agli iscritti l'adesione a forme di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa; la sottoscrizione di convenzioni con primari istituti bancari, per l'accesso a condizioni agevolate di conto corrente, nonché con centri di assistenza fiscale, per l'accesso ai relativi servizi a condizioni agevolate.

È stata curata l'attività di recupero delle iscrizioni obbligatorie, identificando nell'ambito delle

realtà professionali della categoria i soggetti per i quali l'Ente deve esercitare obbligatoriamente la tutela previdenziale; ciò è avvenuto attraverso idonei contatti con varie istituzioni quali i collegi provinciali Ipasvi, in quanto abilitati alla tenuta degli elenchi dei professionisti in questione, e l'Agenzia delle entrate, per identificare i titolari di partita Iva.

2. GLI ORGANI

Lo Statuto prevede quali organi dell'Ente: il Consiglio di indirizzo generale (C.I.G.); Il Consiglio di amministrazione; il Presidente e il Collegio sindacale.

Il Consiglio di indirizzo generale è l'unico organo collegiale di cui il d.lgs n. 103/1996 prevede come obbligatoria la presenza nello statuto, fissandone anche la composizione in un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille.

La durata del mandato è fissata in quattro anni e i componenti possono essere riconfermati per non più di due mandati.

Il C.I.G. definisce gli obiettivi generali della previdenza e i criteri di investimento delle risorse; nomina il Collegio sindacale; delibera sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti; approva i bilanci nonché le variazioni del preventivo; designa i soggetti cui affidare la revisione contabile; delibera sui rilievi dei ministeri vigilanti sui bilanci; determina la misura degli emolumenti per il Presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci; delibera la nomina di commissioni e organismi consultivi.

Lo Statuto disciplina, altresì, le funzioni del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Collegio dei sindaci.

Il Consiglio di amministrazione (C.d.A.) composto di cinque membri eletti dai delegati, dura in carica quattro anni. Esso elegge al proprio interno il presidente e il vice presidente ed esercita i principali compiti di gestione. Provvede all'assunzione di un direttore generale con determinazione del trattamento economico; predispone le modifiche dello statuto, nonché dei regolamenti che saranno deliberati dal C.I.G. e delibera i regolamenti riguardanti l'organizzazione amministrativa; predispone lo schema dei bilanci; delibera l'organigramma dell'ente; determina la misura degli emolumenti dei componenti del C.I.G.; delibera ogni atto per la gestione del patrimonio, la stipula di convenzioni bancarie e assicurative, nonché gli atti in materia di iscrizioni, di liti attive e passive e di consulenze; vigila sull'andamento economico dell'ente.

L'art. 10 dello statuto disciplina il funzionamento interno dell'organo.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal C.d.A. al proprio interno. Al primo sono attribuiti la rappresentanza legale dell'ente nonché il potere di convocare e presiedere il C.d.A. e di adottare, se necessario, provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del C.d.A. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Collegio dei sindaci è nominato dal C.I.G. La sua composizione è di cinque membri effettivi e quattro supplenti, scelti come segue: un effettivo e un supplente tra i professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti; due effettivi e un supplente tra gli iscritti a un collegio IPASVI; un effettivo e un supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un effettivo e un supplente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Collegio provvede a eleggere il Presidente che deve essere scelto tra i componenti designati dai Ministeri vigilanti.

I sindaci svolgono le loro funzioni ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Il 31 marzo 2011 l'Assemblea dei Delegati dell'ente ha eletto il Consiglio di indirizzo generale e il Consiglio di amministrazione per il quadriennio 2011/2015.

I nuovi organi, insediatisi in data 8 aprile 2011, hanno provveduto a nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Collegio dei sindaci.

2.1 Compensi dei titolari degli organi

Nella tabella seguente sono esposti i dati relativi al costo sostenuto per gli organi dell'ente.

Tabella 1

(in migliaia di euro)

COSTO PER COMPENSI AGLI ORGANI					
	2011	2013	var. %	2014	var. %
Presidente	176	182	3,41	174	-4,62
Consiglio di indirizzo generale	488	452	-7,3	396	-12,39
Consiglio di amministrazione	216	220	1,67	202	-8,18
Collegio sindacale	146	140	-4,32	142	1,46
Rimborsi spese (viaggio e sogg.)	285	278	-2,56	191	-31,15
Oneri sociali	105	113	7,24	112	-0,80
Totale	1.416	1.384	-2,26	1.217	-12,06

Il prospetto evidenzia, dopo il decremento del 2013 rispetto all'esercizio precedente (-2,26%), un'ulteriore flessione, nell'anno in esame, del 12,06 per cento.

3. IL PERSONALE

La disciplina del rapporto di lavoro è contenuta nel contratto collettivo dei dipendenti degli enti previdenziali privati.

Si espongono nelle tabelle che seguono i dati relativi alla consistenza del personale in servizio dal 2012 al 2014 e al relativo costo.

Tabella 2

CONSISTENZA DEL PERSONALE			
QUALIFICA	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
Direttore Generale	1	1	1
Dirigenti	2	2	2
Quadri	5	4	4
Area A	5	8	8
Area B	11	12	14
Area C	8	14	13
Totale	32	41	42

Tabella 3

(in migliaia di euro)

COSTO DEL PERSONALE					
	2012	2013	Var. %	2014	Var. %
Salari e stipendi	1.648,4	1.895,2	15,0	2.048,6	8,1
Oneri sociali	410,3	496,4	21,0	618,7	24,6
T.F.R.	123,6	137,2	11,0	144,3	5,2
Altri costi	153,2	580,3	278,8	283,3	-51,2
TOTALE	2.335,50	3.109,20	33,1	3.094,9	-0,5

La tabella sottostante evidenzia la voce “altri costi” riferiti al personale e riportati in bilancio tra i costi del personale.